

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Nola, 22/1/2016

Oggetto: Azione risarcitoria a tutela degli interessi collettivi.

Spett.le Segreteria generale,

faccio seguito all'incarico conferito per la valutazione circa la proponibilità di un'azione da intraprendere collettivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate al fine far conseguire al personale un giusto risarcimento del danno subito alla propria immagine professionale ed alle proprie *chance* di carriera in conseguenza delle pratiche illegittime di gestione degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate, individuando i soggetti a tal fine legittimati ad agire.

Proprio con riferimento a quest'ultimo profilo, devo rilevare che le predette pratiche illegittime di gestione degli incarichi dirigenziali hanno comportato, primariamente, una lesione degli interessi collettivi per la cui tutela codesta spett.le Federazione ha finora efficacemente agito dinanzi al giudice amministrativo.

Proprio perché si tratta della lesione di un interesse collettivo, l'unico soggetto legittimato ad agire per il riconoscimento del relativo risarcimento del danno deve identificarsi in codesta spett.le Federazione, quale ente esponenziale di quell'interesse collettivo, non configurandosi, almeno *prima facie*, una lesione di interessi individuali qualificati e differenziati, sebbene non si possa escludere che alcuni dipendenti o gruppi di essi abbiano subito lesioni specifiche dei loro interessi giuridicamente rilevanti ¹.

¹ In proposito, può individuarsi una concorrente legittimazione da parte dei singoli solo in quei casi in cui questi possano dimostrare di aver subito un danno specifico e differenziato rispetto alla restante collettività dei dipendenti dell'Agenza, in maniera direttamente conseguente all'attività illegittima da questa condotta, come nel caso degli idonei delle graduatorie di precedenti concorsi per dirigenti, il cui scorrimento è risultato precluso dalle diverse ed illegittime scelte organizzative di copertura delle posizioni dirigenziali, o nel caso di dirigenti di ruolo che, nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, siano stati sistematicamente pretermessi da funzionari privi della qualifica nell'attribuzione degli incarichi di maggiore responsabilità. In tutti questi casi, sono possibili azioni individuali o anche collettive, nella tradizionale forma del litisconsorzio aggregato.

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

L'eventuale intrapresa di una simile iniziativa risarcitoria, riservata esclusivamente all'ente collettivo, costituirebbe esercizio di un suo diritto della personalità, concretizzantesi nell'affermazione delle sue finalità statutarie, quali concretamente definite nel loro sviluppo storico ed in relazione all'attività finora intrapresa e proseguita allo scopo di ricondurre l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate e la gestione degli incarichi dirigenziali nell'alveo della legalità amministrativa e costituzionale.

Proprio per questa ragione, una simile azione risarcitoria non potrebbe essere esercitata da una qualunque altra organizzazione sindacale, che, pur declamando nel proprio statuto di voler agire a tutela di analoghi interessi di categoria, non abbia intrapreso alcuna concreta iniziativa in sede giurisdizionale per far valere la lesione di interessi collettivi conseguente alle modalità illegittime e illecite di organizzazione e gestione degli incarichi dirigenziali da parte dell'Agenzia delle Entrate, così da non aver mai assunto la veste di ente esponenziale di quegli interessi collettivi.

Nell'individuazione del danno risarcibile, conseguente alla lesione dell'interesse collettivo in questione, occorre innanzitutto considerare la lesione della reputazione e dell'immagine della stessa Agenzia delle Entrate, tenuto conto anche dell'ampia risonanza mediatica che hanno assunto le vicende connesse alla sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, e la conseguente sofferenza del personale della stessa Agenzia per il diminuito apprezzamento sociale della sua dignità professionale.

In questo contesto, deve rilevarsi che l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche all'interno delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, e, quindi, anche all'interno dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni; per questo motivo, nella liquidazione della voce di danno in questione, deve aversi riguardo al numero complessivo dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate. Questi ultimi, poi, hanno subito collettivamente un danno agevolmente identificabile nella compromissione delle *chance* di carriera, dal momento che, consolidando per oltre un decennio una prassi illegittima e *contra constitutionem* di attribuzione di incarichi dirigenziali in favore di funzionari privi della qualifica dirigenziale, l'Agenzia delle Entrate ha del tutto tralasciato di bandire concorsi pubblici, legittimi e trasparenti, per il

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

reclutamento dei dirigenti necessari per la copertura delle numerosissime posizioni dirigenziali vacanti (oltre 800 a marzo del 2015).

Naturalmente, nessun dipendente dell’Agenzia potrebbe affermare con certezza che, se fossero stati banditi concorsi per il reclutamento di dirigenti, vi avrebbe partecipato con esito positivo e anche per questo, come già accennato, nessuno potrebbe vantare un interesse giuridico adeguatamente differenziato; ciò nondimeno, è innegabile che un danno sia stato inferto alle *chance* di carriera riferibili all’intera collettività dei funzionari dell’Agenzia, per giunta ingenerando in questi ultimi la convinzione che il modello di carriera nell’ambito delle Agenzie fiscali debba considerarsi inesorabilmente fondato sul conferimento di incarichi a titolo precario e non sulla base di percorsi di crescita professionale trasparenti ed ispirati a principi di *merit system*.

Il danno collettivo è apprezzabile anche sotto un profilo più strettamente patrimoniale, dovendosi avere riguardo all’enorme quantità di risorse finanziarie nel tempo destinate ad alimentare il fenomeno illecito del *mansionismo dirigenziale*, finanche a dispetto delle disposizioni sulla *spending review*, risorse che, invece, avrebbero dovuto essere destinate verso l’attuazione di politiche di sviluppo e valorizzazione professionale del personale dell’Agenzia delle Entrate, secondo percorsi legittimi e trasparenti.

Naturalmente, riconosciuta la legittimazione esclusiva di codesta spett.le Federazione a proporre l’azione di risarcimento del danno per la lesione degli interessi collettivi rappresentati, questa potrà anche stabilire di destinare, in caso di esito favorevole del giudizio, le somme che gli verranno attribuite, anche solo in parte, in favore dei propri iscritti che abbiano fattivamente sostenuto le iniziative intraprese, così facendo partecipi gli stessi di un giusto risarcimento, e destinare la restante parte di quelle somme al perseguimento delle proprie primarie finalità statutarie.

Di questi aspetti, tenuto conto che l’azione risarcitoria costituisce nient’altro che un ulteriore strumento di tutela degli interessi collettivi lesi dall’attività illegittima dell’Agenzia delle Entrate e non può, quindi, essere condotta con finalità speculative, che non si addicono affatto ai più alti valori per i quali codesta spett.le Federazione si è sinora battuta, appare opportuna una preventiva regolamentazione mediante apposite deliberazioni degli organismi statutari competenti.

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

In conclusione, ai fini della proposizione della domanda risarcitoria, deve tenersi conto che il giudizio *a quo*, nel cui ambito è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale poi accolta dalla Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, è stato definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 4641, depositata in data 6/10/2015, per cui il termine entro cui la stessa dovrà essere improrogabilmente proposta verrà a scadere il 3/2/2016.

Resto, quindi, in attesa delle determinazioni che codesta spett.le Federazione, con l'urgenza del caso, vorrà assumere in proposito.

Avv. Carmine Medici